

**PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DELLA CHIESA DELLA MADONNA DI LORETO A LAVIS**

TRA

Il Comune di Lavis, Codice Fiscale e Partita IVA....., rappresentato dal, in qualità di

E

La Parrocchia di Lavis, Codice Fiscale e Partita IVA....., rappresentata dal, in qualità di

E

I cittadini e le cittadine del Comune di Lavis riunite nel "Comitato Spiazzi" (proponente)

PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che lo Statuto del Comune di Lavis prevede che il Comune promuova e valorizzi la partecipazione dei cittadini e forme di cittadinanza attiva;
- che il Comune di Lavis ha, altresì, approvato apposito Regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15.02.2018 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito Regolamento);
- che il Decreto Legge 133/2014 convertito con modifiche in Legge 164/2014, che all'art.24 recita testualmente: *"I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano."*;
- che l'Amministrazione ha individuato la Segreteria generale quale interfaccia che curi i rapporti con i cittadini e gli altri uffici coinvolti per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi ed alla durata concordati;
- che le attività oggetto del presente Patto sono state proposte al Comune di Lavis e attentamente valutate dalla Giunta nella seduta di data
- che la Giunta ha valutato che la proposta presentata rientra pienamente nel novero delle iniziative meritevoli del sostegno dell'Amministrazione comunale per la loro realizzazione;

VISTA

- La proposta progettuale concordata con il proponente ed il proprietario dell'immobile in oggetto;
- La deliberazione della Giunta del Comune di Lavis numero ... di data, esecutiva ai sensi di legge e recante ad oggetto "Approvazione dello schema di un patto di collaborazione fra il Comune di Lavis, la Parrocchia di Lavis e il "Comitato Spiazzi" per la realizzazione di interventi di manutenzione della Chiesa della Madonna di Loreto a Lavis, ai sensi del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" ed in esecuzione di essa;



SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. **Obiettivi e azioni di cura condivisa:** il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Lavis, la Parrocchia di Lavis e il "Comitato Spiazzi" per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati. In particolare il proponente intende effettuare interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa della Madonna di Loreto a Lavis, di proprietà della Parrocchia di S. Udalrico, sede di Lavis, nonché svolgere in maniera continuativa interventi di piccola manutenzione ordinaria e pulizia. L'oggetto della collaborazione riguarda:
 - la manutenzione straordinaria delle lattonerie;
 - la pulizia periodica interna, delle caditoie, delle grondaie e delle pertinenze esterne;
 - altri interventi di manutenzione ordinaria, compresa la manutenzione dell'area verde sul lato sud della Chiesa;
2. **Modalità di collaborazione:** le parti si impegnano a:
 - operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
 - conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
 - ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione,
 - svolgere le attività indicate al punto 1 del presente documento nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni.
3. **Impegni:**
 - la Parrocchia si impegna ad autorizzare il proponente alla realizzazione degli interventi concordati e di cui al punto 1), previa richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici della Provincia Autonoma di Trento, se necessaria;
 - il proponente si impegna a realizzare gli interventi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto stabilito nel presente Patto, utilizzando le risorse economiche raccolte come liberalità nel corso delle manifestazioni pubbliche realizzate nel corso dell'anno in Piazza Loreto e con ore di attività volontaria dei propri aderenti. Ogni ulteriore intervento di manutenzione dovrà essere concordato con le parti e sottoposto a richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici della Provincia Autonoma di Trento, se necessaria. Il proponente si impegna inoltre, d'accordo con il proprietario, a garantire l'apertura al pubblico della Chiesa almeno mezza giornata al mese;
 - gli interventi da porre in essere, che non siano mera attività di pulizia, verranno dettagliati di volta in volta e sottoposti alla Parrocchia che, se ritenuti corretti, li sottoscriverà per autorizzazione. La relazione, seppur sintetica, dovrà contenere l'individuazione di chi eseguirà i lavori e le modalità di realizzazione;
 - il Comune si impegna a garantire la più ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario sia alla Parrocchia per l'eventuale richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza sia al proponente per la realizzazione degli interventi concordati;
4. **Forme di sostegno:** il Comune si impegna a garantire la più ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario, anche mettendo a disposizione - qualora il proponente ne faccia richiesta - strumenti in uso al cantiere comunale e personale operaio. Tale supporto dovrà essere eventualmente concordato con la Giunta comunale, il Segretario comunale e il responsabile dell'Ufficio

tecnico comunale. Il Comune può riconoscere al proponente un contributo economico da destinare alla realizzazione delle attività di manutenzione straordinaria del bene immobile o all'attivazione di un'assicurazione contro gli infortuni.

5. **Durata, sospensione e revoca:** la durata del presente patto di collaborazione è a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31 dicembre 2020. E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione. In caso di mancata osservanza degli impegni da parte del proponente può essere prevista l'interruzione della collaborazione.
6. **Dichiarazione:** nessuno specifico diritto rispetto al bene oggetto del presente patto maturerà a favore del Comune di Lavis o del "Comitato Spiazzi" che riconoscono, con la sottoscrizione, la propria partecipazione a titolo meramente collaborativo per migliorare e valorizzare il contesto urbano in cui si trova il bene stesso.
7. **Responsabilità:** le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del Proponente. Il Proponente si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente Patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato. Il Proponente esonera espressamente le altre parti da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza di quanto previsto dal presente Patto di collaborazione.
8. **Comunicazione:** le parti si impegnano a dare la massima diffusione della sottoscrizione del presente Patto e dei suoi contenuti. In particolare il Comune si impegna a darne comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione apposita dedicata ai "Patti", sulla propria pagina Facebook, attraverso la newsletter e sul primo numero utile del bollettino comunale. Le parti possono concordare l'installazione di una targa informativa, anche finanziata dal Comune, al fine di favorire la riconoscibilità del servizio e stimolare la proposizione di interventi analoghi da parte di ulteriori soggetti interessati.
9. **Disposizioni finali e controversie:** per quanto non espressamente convenuto vale il "Regolamento Comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani". Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente patto di collaborazione sarà composta in via di transazione; in caso di mancato accordo la risoluzione delle controversie sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da uno della Parrocchia e da uno del Proponente, i quali indicheranno di comune accordo il presidente del collegio.

Lavis,

Per il Comune di Lavis,

Per la Parrocchia di Lavis,

Per il "Comitato Spiazzi", ~~HENEGGINI~~ GIORGIO 

